

# Attività alternative all'IRC

## 1. Sintesi operativa

Per parlare delle attività alternative all'IRC, senza creare confusioni o equivoci, essendo la normativa molto complessa e a volte contraddittoria, partiamo da una breve sintesi operativa di quelli che sono gli adempimenti che le scuole devono adottare, gli stessi sono ricavati dalle varie norme che si sono succedute nel corso degli anni dal 1986 ad oggi

1. All'atto dell'iscrizione non d'ufficio, ora on line, il ministero tramite la scuola, sottopone alle famiglie, o agli studenti del secondo ciclo, la scelta all'IRC (In caso di iscrizione d'ufficio la scelta operata al primo anno produce medesimi effetti negli anni successivi se non espressamente modificata dalla famiglia o dagli studenti del secondo ciclo).
2. Prima della fine dell'anno, e precisamente nel mese di giugno, le famiglie di alunni non avvalentesi, o agli stessi studenti nel secondo ciclo, devono compilare il modulo on line per la scelta tra le opzioni riservate ai non avvalentesi per l'anno successivo.
3. Il dirigente o i suoi delegati acquisiscono, da parte dei non avvalentesi, pareri e proposte sulle eventuali attività didattiche (non vincolanti) da svolgere per coloro che hanno scelto l'attività didattica alternativa all'IRC (scelta A).
4. Il dirigente autorizza l'uscita di coloro che hanno optato per la scelta di non frequenza a scuola (scelta D), raccogliendo le autorizzazioni dei genitori per l'uscita degli alunni minorenni.
5. Entro i primi giorni dell'anno scolastico il Collegio dei docenti delibera la programmazione delle attività alternative all'IRC (modalità, criteri, contenuti, etc) o conferma quanto già deliberato negli anni precedenti.
6. Il Consiglio di circolo o d'istituto delibera sugli aspetti organizzativi derivanti delle attività alternative (spazi per studio individuale, aule per attività didattiche, etc). Le delibere del Collegio docenti e del Consigli di Istituto vengono inserite nel PTOF.
7. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati.

8. Le attività di studio individuale non assistito sono avviate immediatamente; appena individuato il personale docente, sono avviate quelle alternative e di studio assistito.
9. Le attività didattiche alternative sono affidate agli insegnanti disponibili nell'Istituto.
10. In mancanza di personale interno sono nominati eventuali supplenti per attività didattiche alternative.

A questa sintesi si è arrivati attraverso un percorso molto complicato e controverso.

## **2. La storia**

Né il nuovo Concordato né l'Intesa prevedevano nulla rispetto alle attività alternative all'IRC, essendo questa materia di stretta competenza Ministeriale.

La Camera dei Deputati il 16 gennaio 1986 approvava un odg il 6-00074 con la quale impegnava il governo *“a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell'IRC, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite”*

Tale sistema configurava una obbligatorietà nella scelta di una alternativa all'IRC, rafforzata anche dalla CM 302/86, contro questa obbligatorietà furono proposti vari ricorsi. Su questi si è espresso prima il TAR del Lazio con sentenze 1273 e 1274 del 17 luglio 1987, quindi il Consiglio di Stato con ordinanze 578 e 579 del 28 agosto 1987 e il MPI emanò, a seguito di questo la CM 284/87 con cui si consentiva ai non avvalentesi di non frequentare eventuali attività didattiche alternative all'IRC.

*“La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentesi sarebbe patente di discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati a esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, a opzione tra equivalenti discipline scolastiche”.*

A questo punto dopo dibattiti parlamentari animati si arrivò, da parte del ministero alle CM 188 del 25 maggio 1989 e 189 del 29 maggio 1989 con cui si introduceva un'apposita modulistica per sottoporre

agli avvalentisi una scelta fra tre opzioni: attività didattiche alternative, studio individuale assistito, studio e ricerca senza assistenza.

Seguirono nuovi ricorsi al TAR del Lazio 617 e 618 del 26 febbraio 1990 con questi i non avvalentisi dell'IRC venivano autorizzati all'uscita dall'edificio scolastico, la cosa più preoccupante fu che tali sentenze affermavano che "dopo che ne è stato sancito il carattere di facoltatività (e non di alternatività), l'IRC non può che collocarsi in orario aggiuntivo e facoltativo".

L'intervento del Consiglio di Stato, con decisione 671 nel 18 maggio 1990 intervenne con una sospensiva in attesa che la corte costituzionale si esprimesse sul "non obbligo"

Con sentenza 13/91 la Corte Costituzionale stabilì che:

1. lo stato di non obbligo può comprendere, tra le possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola;
2. l'ora di IRC deve avere un'ordinaria collocazione oraria.

La CM 9/91 diede immediata esecuzione alla sentenza della Corte e la CM 122/91 dispose che il modello da distribuire ai non avvalentisi contenesse 4 opzioni, con la quarta possibilità di uscire da scuola.

Dalla 1991 ad oggi non è intervenuta nessuna altra variazione e l'impegno assunto dal governo nel 1990 è andato completamente disatteso.

Nella realtà attuale la scelta da parte dei non avvalentisi di attività alternative all'Irc è molto presente nelle scuole del primo ciclo mentre è quasi completamente assente nella secondaria di secondo grado.

### **3. Quali contenuti**

Partiamo da quanto affermato dalla CM 368/85

*"La Repubblica, riconoscendo il valore della cultura religiosa, assicura che essa trovi concretizzazione nell'ambito della vita scolastica, predisponendo a tal fine opportune norme e disposizioni; essa garantisce altresì, nel rispetto delle diverse posizioni che le persone adottano in ordine alla realtà religiosa, il diritto di scegliere di non avvalersi di tale opportunità. Il rispetto dell'anzidetto principio implica che la scuola, e per essa il capo di istituto e il Collegio dei docenti ai quali compete la responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell'art. 4 del Dpr 31*

*marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, ogni opportuna attività culturale, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni."*

Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni/allievi, siano volte *"all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile"*(C.M. 129) e *"all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile"* (C.M. 130) . Tale suggerimento si estende e si specifica nell'ordine secondario dove la CM 131/86 aggiunge, per il secondo grado, *"il ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana."* La CM 316/87 precisa che *"il Collegio Docenti dovrà formulare precisi programmi e propone un modello di attività didattica sul tema dei Diritti dell'uomo."*

Ai docenti incaricati di tale attività dovrà essere raccomandato di prestare attenzione a non costituire, con le loro personali scelte didattiche, motivo di discriminazione tra avvalentesi e non avvalentesi.

Per quanto riguarda la valutazione l'OM 13/13 stabilisce che *"I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto. (art. 8, 13). Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. (8.14)"*

### **Valutazione attività alternative all'IRC**

Il D.Lgs 62/17 art 2 comma 3 prevede.

*"La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono*

*insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti."*

*Lo stesso d. Lgs 62/17 art 15 comma 1 per il Credito Scolastico nella scuola secondaria di secondo grado prevede che:*

*"In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti."*

*Nel caso in cui il voto dell'Insegnante di Religione o attività alternative all'IRC sia determinante, il D.Lgs 62/17 art 4 prevede:*

*"Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale."*

Lo studio individuale non dà luogo a valutazione, ma deve essere prodotta dalla scuola una attestazione del suo svolgimento, da allegare al documento di valutazione con il timbro della scuola e il visto del Dirigente Scolastico. In passato era previsto che anche i docenti di studio individuale potessero fornire un parere preventivo in vista dello scrutinio, nel D.Lgs. citato e nelle ultime circolari non si dice più nulla nel merito.

## **5. Quali docenti**

Spetta al Collegio docenti individuare gli insegnanti da impiegare nelle attività didattiche alternative in base a criteri di specifica competenza disciplinare e didattica.

A questo proposito si precisa quanto ricordato dalla nota 487/20

*“Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica”*

Dal resto è utile ricordare che, esiste da sempre un apposito ruolo di spesa fissa a cui attingere per le attività relative all’IRC o di assistenza allo studio degli studenti che non si avvalgono, è quindi ingiustificato ricorrere ad altre forme di compensazione che vanno a gravare sui bilanci delle singole scuole.

Il Tribunale di Padova con sentenza del 30 luglio 2010 ha stabilito quanto segue:

*“Sussiste un vero e proprio obbligo per la p.a. di attivare gli insegnamenti alternativi all’insegnamento religioso, a fronte del quale si pone una posizione di diritto soggettivo dello studente di poter frequentare detti corsi; si tratta difatti di insegnamenti facoltativi ma che devono essere offerti obbligatoriamente dalla p.a. per rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente.*

*In relazione a tale obbligo la disponibilità economica dell’amministrazione non influisce sulla posizione giuridica soggettiva della persona, che rimane tale pur a fronte dell’inesistenza di mezzi economici.*

*La scuola che non attiva i suddetti corsi pone in essere un comportamento che indirettamente produce l’effetto di discriminare nell’esercizio del diritto all’istruzione ed alla libertà di religione.*

*Il comportamento illegittimo della scuola è idoneo a configurare un danno non patrimoniale subito dallo studente e quindi una responsabilità risarcitoria della p.a., stante la lesione di due valori costituzionale della persona (la libertà di religione ed il diritto all’istruzione).”*

Con nota n. 26482 del 7 marzo 2011 il M.E.F. ha fornito chiarimenti in merito alla individuazione dei docenti per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e alle modalità di retribuzione degli stessi: “poiché a seguito della scelta

effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa". Precisa la nota che, al fine dell'attribuzione delle ore da liquidare, possono identificarsi quattro tipologie di docenti:

### **5.1 Personale di ruolo interamente o parzialmente a disposizione della scuola.**

Come indicato nella Circolare C.M. del 29 ottobre 1986, n. 302, poiché lo svolgimento delle attività integrative e culturali rientra (nei limiti dell'orario d'obbligo) fra i compiti istituzionali del personale docente in servizio, i Dirigenti scolastici devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica prioritariamente ai docenti di ruolo in servizio nella rispettiva scuola.

In tal caso, trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi.

### **5.2 Docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo.**

Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

### **5.3 Personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo.**

In tale ipotesi le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

### **5.4 In via del tutto residuale (non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) personale supplente appositamente assunto.**

Trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del Miur e del Mef, l'onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell'infanzia (cap. 2156), la scuola primaria (cap. 2154), la scuola secondaria di

primo grado (cap. 2155), la scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).

Le ore di servizio per le attività destinate agli alunni che non si avvalgono all'insegnamento della religione cattolica sono pagate dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le Direzioni provinciali dell'economia e finanze fino al 30 giugno di ogni anno scolastico. I provvedimenti di nomina per le "ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l'attribuzione di ore eccedenti. I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l'attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento".

È opportuno sottolineare che al docente di IRC non possono essere affidate le ore di attività alternative all'IRC.

Gli Uffici Scolastici Regionali all'inizio di ogni anno scolastico inviano ai Dirigenti scolastici apposite indicazioni, richiamando quanto sopra citato. Si veda, ad esempio, la **Nota della Direzione Regionale del Veneto n. 18277 del 12.10.2020, che recita:**

#### **MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

E' compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività.

Si evidenzia che le ore di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non incidono né nella definizione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento di tale organico alla situazione di fatto, dipendendo dalle scelte operate dagli studenti e dai loro genitori nonché dalle modalità organizzative di ogni singolo istituto. Configurandosi come ore ulteriori rispetto all'organico, la loro durata nel corso dell'anno inizia con la citata opzione e si conclude con il termine delle attività didattiche. Ai fini della copertura delle predette ore i Dirigenti scolastici sono tenuti a osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

1. prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti

totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative.

2. nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448 e come ribadito dall'art. 2, comma 3, dell'O.M. n. 60 del 10.7.2020 l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. L'invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.
3. qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto.

Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2021 (termine attività didattiche a.s. 2020/21).